

# Città di Frattamaggiore

Città Metropolitana di Napoli

**Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.179 del 22/12/2021**

1  









## Sommario

Capo I - Disposizioni generali .....	3
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Fondo per funzioni tecniche .....	6
Art. 3 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti .....	7
Capo II - Determinazione e ripartizione del fondo per funzioni tecniche .....	10
Art. 4 – Costituzione del fondo per funzioni tecniche .....	10
Art. 5 – Criteri e modalità di ripartizione della quota incentivante del personale .....	11
Art. 6 – Centrale di committenza .....	12
Art. 7 – Prestazioni parziali .....	12
Art. 8 – Perizie di variante .....	14
Capo III - Termini delle attività, criteri e modalità di riduzione del fondo ed erogazione dell'incentivo .....	15
Art. 9 – Termini per lo svolgimento delle attività .....	15
Art. 10 – Modalità e criteri di riduzione del fondo a fronte di incrementi dei tempi o dei costi .....	15
Art. 11 – Corresponsione dell'incentivo .....	16
Capo IV - Norme finali .....	18
Articolo 12 – Obbligo di astensione .....	18
Articolo 13 – Norme finali, entrata in vigore, disciplina transitoria .....	18
(TABELLA 1): <i>Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori</i> .....	15
(TABELLA 2): <i>Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni</i> .....	16
(TABELLA 3): <i>Ripartizione del fondo Incarichi svolti da dipendenti dell'Ente all'interno della Centrale Unica di Committenza**</i> .....	17



H

## Capo I - Disposizioni generali

### Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (di seguito anche solo “fondo”) di cui all’articolo 113 del Codice<sup>1</sup> al personale dipendente del Comune di Frattamaggiore o, nei casi di cui al successivo comma 5, lettera b), di altre Amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa<sup>2</sup>, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività oggetto di incentivazione.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni del codice, oltre alle seguenti:

- per “Codice”, il D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- per “Comune” o “Amministrazione”, il Comune di Frattamaggiore;
- per “personale” o “dipendenti”, lavoratori dipendenti del Comune di Frattamaggiore che possono beneficiare per legge dell’incentivo per funzioni tecniche;
- per “aggiudicazione”, l’atto di cui all’articolo 32, commi 5 e 7 del codice; per “collaboratori”, coloro che, con qualifica tecnica o amministrativa, in rapporto alla singola specifica funzione di cui all’articolo 113 del Codice, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa<sup>3</sup>;
- per “valori soglia” gli importi determinanti le fasce di cui alla tabella allegata sub B) al presente regolamento;
- per “finanziamento esterno” il finanziamento o trasferimento o compartecipazione finanziaria assicurata da altra amministrazione comunitaria, nazionale o locale.

3

<sup>1</sup> Cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione 26.04.2018 n. 6: “per l’erogazione di detti incentivi l’ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e la sede idonea, unitamente alla contrattazione decentrata, per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati”; così fra le tante Corte dei conti, sez. Veneto, parere 07.09.2016 n. 353.

<sup>2</sup> Corte dei conti Toscana, deliberazione n. 63/2018 per la quale la ratio sottesa al riconoscimento del meccanismo premiale è strumentale ad accrescere, nell’esecuzione delle commesse pubbliche “efficienza ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti”. Cfr. anche Corte Conti Lazio, deliberazione n. 57 /2018/PAR) “la ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all’affidamento all’esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l’Ente, con aggravio della spesa complessiva”. In realtà, tale asserzione è valida solo per una parte (effettivamente esternalizzate) delle attività “incentivabili”.

<sup>3</sup> Cfr. definizione presente nel fac-simile di regolamento ITACA, all’articolo 2. Quanto alla individuazione dei collaboratori, cfr.:

- Sezione delle autonomie, deliberazione 26.04.2018 n. 6: “da rilevare che tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori (in senso conforme: SRC Lombardia n. 333/PAR/2016). Si tratta, quindi di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall’essere incaricati dello svolgimento

di funzioni rilevanti nell’ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (in senso conforme: SRC Puglia n. 5/2017/PAR e n. 108/2017/PAR)”;

- Corte dei conti Veneto, deliberazione n. 1/2019: “Quanto alla nozione di collaboratori, la Sezione delle Autonomie si è espressa ritenendo che nella citata nozione – in astratto ‘atecnica’ e priva di un’autonoma portata qualificatrice – possano essere ricompresi i soggetti in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere e sempre che il regolamento interno all’Ente ripartisca gli incentivi in modo razionale equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite; inoltre, statuiva che l’accezione di ‘collaboratore’, ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo – posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. A tal proposito, non discostandosi dalla precedente giurisprudenza contabile, si ritiene che la regolamentazione interna delle singole Amministrazioni, attuativa della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, debba delimitare la portata definitoria del termine ‘collaboratori’, al fine di evitare un ingiustificato ampliamento dei soggetti beneficiari dell’incentivo stesso, prevedendo, altresì, una gradazione di riparto degli incentivi rispettosa dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, il tutto nell’ottica di valorizzazione delle figure professionali in servizio”.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

– il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività di seguito elencate, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo, intendendosi coloro che a diverso titolo (tecnico, giuridico o amministrativo), in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa<sup>4</sup>.

A tal fine, il dirigente competente individua con atto formale, in relazione a ciascun appalto, i dipendenti che possono concorrere alla ripartizione.

Alla ripartizione del fondo concorre anche:

- a) il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione;
- b) il personale di altre Amministrazioni pubbliche, operante per l'esecuzione di attività incentivabili relative a procedimenti del Comune, ove previsto in specifici accordi con l'Amministrazione di appartenenza.

Al fondo di cui al comma 1 sono destinate apposite risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori, servizi e forniture, inseriti negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione di questa Amministrazione. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa

<sup>4</sup> La tecnica redazionale è quella del rinvio formale alle previsioni della norma di legge, per evitare di rincorrerne gli eventuali mutamenti (anche se ciò dovrà semmai essere fatto per le tabelle ove sono previste le quote riconosciute alle diverse figure). Allo stato, gli incentivi sono riconosciuti per le seguenti "funzioni tecniche" ai sensi dell'articolo 113, comma 2, esclusivamente:

*".. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

*Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."*

L'articolo 113, comma 3, prevede che "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo (...) è ripartito (...) tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori".



previsto per i singoli lavori o servizi e forniture<sup>5</sup>, rispettivamente sul titolo II o I del bilancio di previsione<sup>6</sup>.

Non alimentano il fondo, e non danno diritto ad incentivo ai sensi del presente regolamento:

- a) gli appalti di lavori, forniture, servizi<sup>7</sup> i cui affidamenti avvengano direttamente, anche se a seguito di esame di preventivi<sup>8</sup>, e non avvengano quindi a seguito di una procedura selettiva comparativa<sup>9</sup> esperita dal Comune o da un soggetto aggregatore<sup>10</sup>;
- b) gli appalti di lavori o di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), d) ed e), del Codice<sup>11</sup>;

Per gli appalti di servizi e forniture, presupposto per la costituzione del fondo è la nomina di

<sup>5</sup> Articolo 113, comma 5-bis.

<sup>6</sup> Cfr. Corte dei conti, sezione Autonomie, deliberazione n. 6/2018: "la novella impone che l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento. Pertanto, il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale. Gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017". Idem: Corte dei conti, sez. Puglia, deliberazione n. 52/2019.

Idem: paragrafi 5.2 e seguenti del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del D.M. 1 agosto 2019, che prevede le modalità di registrazione degli incentivi per funzioni tecniche nella contabilità dell'Ente, modalità che sono adottate sia per la quota dell'80% destinata al personale che per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

<sup>7</sup> La Corte dei Conti, sezione Autonomie, N. 15/SEZAUT/2019/QMIG, ha affermato il seguente principio di diritto:

«Alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione». «I compensi incentivanti, infatti, per chiara affermazione del legislatore costituiscono un "di cui" delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell'articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture».

**Superati quindi i precedenti orientamenti, che per comodità si riportano:**

Cfr. Corte dei Conti Lombardia n. 96/2019: "latesi estensiva è suffragata da ampiezza di argomenti testuali e logico sistematici da cui si evince che "quando il legislatore abbia inteso non incentivabili attività annoverabili tra le funzioni tecniche svolte nell'ambito di certi contratti pubblici lo ha fatto esplicitamente"; inoltre l'incentivabilità delle funzioni tecniche è prevista in altre disposizioni del codice espressamente applicabili anche alle concessioni o indistintamente riferite a tutti i contratti pubblici: è il caso dell'art. 31, comma 12 su ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni e dell'art. 102, comma 6, a mente del quale il compenso spettante per l'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici (senza alcuna distinzione) è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113".

<sup>8</sup> Disposizione prevista a seguito delle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici con il cd. Decreto Sblocca cantieri (decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55) che ha introdotto una procedura definita di affidamento diretto, ma a seguito di esame di preventivi. Si è ritenuto di mantenere una impostazione per la quale una procedura negoziata consenta la generazione di incentivo tecnico solo se operata con un vero e proprio confronto comparativo, e non direttamente a seguito di solo esame di preventivi. Si tratta di posizione prudenziale assunta in attesa del maturare di eventuali posizioni ufficiali, considerato il margine di discrezionalità in negativo che comunque ha la PA.

<sup>9</sup> Corte dei conti Veneto, deliberazione n. 1/2019: gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge o il regolamento dell'Ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

<sup>10</sup> Cfr. Sez. Lombardia, del. n. 185/2017; Sez. Toscana, del. n. 186/2017: nel caso di acquisti di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA ecc.) spetta all'ente valutare, caso per caso, l'effettiva ricorrenza dei presupposti ai fini della erogazione degli incentivi, tra cui lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa.

Nb: le tabelle relative alla ripartizione tengono conto del caso in cui l'affidamento avvenga tramite convenzionamento Consip, imputando ad economia alcune voci dell'appalto. Quanto agli appalti affidati tramite MEPA, invece, sono riconoscibili incentivi tecnici solo ove vi sia procedura comparativa (RdO), e non affidamenti o ordini diretti. Cfr. comma 5.

<sup>11</sup> L'articolo 1 comma 3 prevede che "Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli (...) 113". La Corte dei conti Veneto, parere 198/2018 interpreta la disposizione nel senso che "non si applica, tra l'altro, l'art. 113 a una serie di fattispecie espressamente enumerate:

- comma 2 del medesimo articolo, lettera a) (ovvero appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all'Allegato I o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche);
- lettera b) (ovvero appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera);
- lettera d) (ovvero lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice);
- lettera e) (ovvero lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scempero totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ovvero 6 eseguono le relative opere in regime di convenzione)".

un direttore dell'esecuzione<sup>12</sup> del contratto distinto dal responsabile unico del procedimento, ricorrendone i presupposti normativi<sup>13</sup>.

Alla luce della normativa vigente e delle Linee-guida Anac, negli appalti di servizi e forniture il Rup svolge anche il ruolo di Dec, mentre l'obbligo della nomina del Dec come soggetto diverso dal Rup ricorre nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, sociosanitario, supporto informatico);
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.<sup>14</sup>

6

Ai sensi dell'art.77, comma 10, del d.lgs.50/2016 ai dirigenti ed ai dipendenti del Comune di Frattamaggiore non spetta alcun compenso per la partecipazione quale componenti di commissioni di gara per appalti affidati direttamente o per il tramite di centrali di committenza qualora le stesse siano riferite all'ente di appartenenza.

## Art. 2 – Fondo per funzioni tecniche

L'importo del fondo è stanziato nei capitoli di spesa previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture<sup>15</sup>, con la suddivisione 80% e 20%, ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del codice, ed è utilizzato secondo quanto previsto dal presente regolamento nelle tabelle 1 e 2 allegate.

La quota dell'80% destinata all'incentivazione del personale è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione e degli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa l'IRAP<sup>16</sup> (imposta regionale sulle attività produttive).

<sup>12</sup> Cfr. Sezione regionale controllo Lazio, deliberazione n. 57 /2018/P AR.

<sup>13</sup> Per presupposti normativi si intendono anche quelli riconducibili alle Linee guida ANAC.

<sup>14</sup> La Corte dei conti (Sezione Veneto, Delibera n. 1077/2019) ha affermato che per quegli appalti di servizi per i quali non sussiste l'obbligo di nomina del Dec come soggetto diverso dal Rup non sussistono le condizioni per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche. Anche qualora, per esigenze organizzative, l'Amministrazione decidesse di nominare comunque un Direttore dell'esecuzione come soggetto diverso dal Rup – in un appalto non riconducibile ad alcuna delle tipologie sopra indicate – non sarebbe comunque possibile riconoscere gli incentivi in esame.

<sup>15</sup> "La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale" (Sez. Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).

<sup>16</sup> La questione ha generato diversi orientamenti.

Il regolamento ITACA prevede: "Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP)". La Corte dei Conti, sezione controllo dell' Emilia Romagna, con la deliberazione 543 del 2 dicembre 2010 ha affermato che l'IRAP dovuta dall'Ente, in relazione al pagamento degli incentivi ad avvocati e tecnici dipendenti, deve trovare copertura nell'ambito dei relativi fondi appositamente costituiti; pertanto l'Ente non ha l'onere di finanziare un'ulteriore spesa a titolo di Irap al di fuori dei suddetti fondi (interpretazione dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 33 adottata nell'adunanza del 7 giugno 2010).

Cfr. Corte dei conti Piemonte: "determinazione della quota (non superiore al 2 per cento della somma posta a base d'asta di un'opera o di un lavoro) da destinarsi al personale tecnico per l'attività di progettazione e direzione dei lavori, deve tenersi conto anche dell'IRAP, oltre che degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione". Per Corte Conti Puglia 114/2014: "La percentuale comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione (l'IRAP viene imputata – e decurtata - al fondo come chiarito dalle SSRR con la deliberazione n. 33/CONTR/2010 del 30 giugno 2010) e grava direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Essa va individuata, quindi, nel quadro economico dell'intervento, transitando nel c.d. fondo salario accessorio". Con parere 15.01.2019 n. 2 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, afferma invece che rimane "in capo al Comune richiedente, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, le scelte da adottare in ordine all'eventuale maturare del termine prescrizione per la quota di crediti afferente all'IRAP non corrisposta ai beneficiari degli incentivi alla progettazione che attivino una pretesa di corresponsione di tali importi (articolo Quotidiano Enti Locali & Pa del 13.02.2019)".

Per gli appalti di forniture e servizi, concorrono alla costituzione del fondo solo le fattispecie contrattuali di importo pari o superiore ad euro 75.000,00 che siano inserite nel programma biennale per l'acquisto dei beni e servizi di cui all'art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 ed al D.M. n. 14/2018.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato al soddisfacimento delle previsioni del comma 4 dell'articolo 113 del Codice, con utilizzo programmato nel contesto della conferenza dei dirigenti, avuto riguardo alla valutazione delle priorità da ciascuno proposte all'attenzione della conferenza stessa.

In via prioritaria tale 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

7

Il fondo è calcolato sull'importo a base di gara o, in caso di adesione a procedure esperite da soggetti aggregatori, sull'importo degli ordini corrispondenti ad un unico codice identificativo della gara (CIG) correlato a specifica convenzione o accordo quadro, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA, di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte dal Comune nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati. Verrà richiesta a tali enti, l'intera quota del fondo corrispondente alle attività svolte. Gli oneri previdenziali e fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti sono dedotti in via preventiva dall'80% del fondo riconosciuto al personale interno. Il compenso sarà riconosciuto al solo personale che ha prestato le attività.

Qualora il Comune aderisca a centrali di committenza, alle stesse potrà<sup>17</sup> essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% del fondo, parametrato alle attività richieste alla centrale di committenza.

### Art. 3 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con atto del competente Dirigente, tenendo conto:

Al paragrafo 5.2, lettera a), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del D.M. 1 agosto 2019, è previsto che "Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture."

In ogni caso, nella determinazione delle quote riconoscibili il Comune ha tenuto conto dell'imputazione dell'IRAP, in quanto diversamente avrebbe previsto percentuali inferiori per la determinazione dei fondi.

<sup>17</sup> In presenza dei necessari presupposti normativi e/o convenzionali.

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi favorendo il più possibile la rotazione degli stessi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti<sup>18</sup>.

Il dirigente, direttamente o su proposta del RUP, può individuare, integrare e/o modificare il gruppo di lavoro<sup>19</sup>.

Il dirigente competente, di norma prima dell'avvio delle attività oggetto di incentivazione, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nel bilancio e, ove necessario, nella programmazione dell'Amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche ed amministrative correlate.

All'atto della costituzione del gruppo di lavoro il dirigente redige una scheda operativa indicante:

- a) opera o lavoro, servizio, fornitura da realizzare o acquisire;
- b) importo posto a base di gara, o comunque importo da tenere in considerazione per la formazione del fondo, e percentuale effettiva da destinare per le funzioni tecniche, in base alle previsioni del presente regolamento;
- c) attività da svolgere ammesse all'incentivazione e il loro peso nell'ambito della quota del fondo destinata ad incentivo;
- d) specificazione delle attività non svolte internamente, o che comunque non possono dar luogo alla ripartizione, e loro peso;
- e) designazione iniziale dei dipendenti che compongono il gruppo di lavoro, compresi i collaboratori, con indicazione delle attività assegnate e ipotesi preliminare di ripartizione dell'incentivo fra i partecipanti al gruppo di lavoro, che potrà comprendere anche dipendenti di altre strutture, in accordo con i rispettivi dirigenti;
- f) cronoprogramma con i tempi di ultimazione delle attività ai fini della verifica del rispetto dei tempi di cui all'articolo 113, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016.

La scheda operativa di cui al comma 3, eventualmente aggiornata o modificata, è utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo che terrà conto in ogni caso dell'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività. Il dirigente, con atto motivato, può in ogni momento modificare o revocare le attività assegnate.

L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività incentivabili di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Testo sostanzialmente corrispondente con quello del regolamento ITACA.

<sup>19</sup> L'individuazione del gruppo di lavoro è ritenuto uno dei presupposti per la costituzione del fondo. Tuttavia, è insito negli eventi logici che possono occorrere, che i soggetti vengano modificati o integrati. Si pensi al caso di dimissioni di un dipendente, o di assegnazione ad altra struttura o ad altro procedimento. Oppure, ancora, alla sopravvenuta consapevolezza di un livello di complessità superiore, tale per cui risulta necessaria un'integrazione, o comunque ad una diversa distribuzione dei carichi di lavoro.

<sup>20</sup> Con la deliberazione 13.05.2016 n. 18 la Corte dei conti sezione autonomie ha rilevato che, nella nozione «atecnica» di collaboratori, possano essere ricompresi i soggetti «in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite». Inoltre l'accezione di collaboratore non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale posseduto, ma deve essere in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. Secondo il parere 04.05.2018 n. 21 della Corte dei conti Basilicata la nozione di collaboratore deve essere restrittiva e non comprende personale addetto ai procedimenti di esproprio, accatastamento e frazionamenti. Per la Corte dei conti Veneto



Il dirigente, in relazione al mancato, ritardato o incompleto espletamento di attività proprie di uno o più componenti del gruppo di lavoro, anche non prevista nel successivo articolo 9 e nella relativa tabella, può applicare una motivata riduzione della quota di incentivo a ciascuno di essi spettante, in misura correlata alla gravità dell'inadempienza<sup>21</sup>. La riduzione non potrà essere ridistribuita all'interno del medesimo gruppo, ma andrà a costituire economia di bilancio. Rimangono ferme le responsabilità derivanti dalla mancata tempestiva o corretta assicurazione delle attività previste dalla normativa.



9



---

(parere 07.01.2019 n. 1) il regolamento di ripartizione dell'incentivo deve circoscrivere il concetto di collaboratore in stretto collegamento funzionale alle attività da svolgere nell'ambito dei singoli procedimenti.

<sup>21</sup> Una delle criticità più diffuse riguarda il popolamento dati sulla piattaforma ANAC e su quella BDAP. La norma rimette al dirigente una certa discrezionalità, e lo stesso dovrà quindi motivare le proprie decisioni.

## Capo II - Determinazione e ripartizione del fondo per funzioni tecniche

### Art. 4 – Costituzione del fondo per funzioni tecniche

La percentuale delle risorse finanziarie da destinare al fondo per funzioni tecniche è determinata per fasce progressive, secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI**

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 75.000,00	0%
da 75.000,00 fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

**TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE**

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 75.000,00	0%
da 75.000,00 fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 0,5 % di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

- servizi e forniture di importo superiore a euro 1.000.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Per l'individuazione di parametri di complessità, le procedure, ai fini della determinazione delle maggiorazioni di cui ai precedenti commi, si considerano a "complessità elevata", quelle che presentino, fra l'altro, i seguenti aspetti:

- profilo tecnologico;
- livello di apporto di una pluralità di competenze;
- utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi;
- necessità di assicurare una esecuzione con elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- criticità nel controllo delle componenti contabili, logistiche ed esecutive degli interventi;
- finanziamento esterno, con articolate procedure iniziali e/o consultive, di tipo contabile o tecnico o procedurale<sup>22</sup>;
- necessità di apporti da parte di più strutture o enti, per acquisizioni trasversali o centralizzate.

Le risorse per la costituzione del fondo per funzioni tecniche sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura<sup>23</sup>.

L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

In caso di appalti misti, l'incentivo è quantificato in rapporto alla tipologia di prestazioni prevalenti.

#### Art. 5 – Criteri e modalità di ripartizione della quota incentivante del personale

La quota del fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice destinata a incentivo del personale (nella misura dell'80 per cento delle risorse finanziarie ivi incluse), viene ripartita tra le varie attività sulla base di criteri e modalità di cui alle tabelle allegata 1 e 2.

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna attività l'incentivo viene suddiviso tra il personale incaricato delle attività di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, in ragione della partecipazione individuale dei dipendenti coinvolti nelle medesime attività, come stabilito dal dirigente di riferimento. Il riparto finale dell'incentivo è in ogni caso commisurato alla concreta ed effettiva partecipazione del personale a dette attività e funzioni.

Non sono liquidabili al singolo dipendente importi inferiori ad euro 50,00 per ciascun intervento<sup>24</sup>. Le somme non liquidate costituiscono economia.

<sup>22</sup> Anche i finanziamenti esterni comportano notevoli complessità e particolari tempistiche tali da giustificare la complessità.

<sup>23</sup> Cfr. art. 113, comma 5-bis.

<sup>24</sup> Si tratta di previsione in linea con il principio di buona amministrazione, stante i costi delle procedure di liquidazione degli incentivi tecnici.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione.

#### Art. 6 – Centrale di committenza

Qualora il Comune operi come centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, al personale utilizzato può essere riconosciuta una quota dell'incentivo previsto nella convenzione disciplinante l'accordo associativo tra gli Enti aderenti. Tale quota parte non può essere superiore ad un quarto dell'ottanta per cento del due per cento.<sup>25</sup>

La percentuale massima di cui al precedente comma è determinata in base all'importo a base di gara, secondo quanto previsto nei regolamenti dei singoli Enti aderenti che bandiscono la gara.

Nella predisposizione dei quadri economici delle gare affidate alla Centrale di Committenza dovrà essere distinta la quota destinata ad alimentare il fondo per funzioni tecniche del personale utilizzato dalla stessa nelle forme di cui al precedente primo comma.

Il dirigente della Centrale, preliminarmente all'avvio delle attività, verifica la corretta previsione nel quadro economico dei progetti degli accantonamenti previsti dal presente articolo.

La quota di incentivo assegnata al personale utilizzato dalla Centrale è portata in detrazione da quella spettante al personale dell'Ente committente, le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

In nessun caso l'ammontare complessivo dei compensi erogati al personale dell'Ente che assolva alle funzioni di cui alla tabella 1 o 2 di seguito allegate ed a quello utilizzato nella centrale unica di committenza potrà superare l'ottanta per cento (80%) del due per cento (2%) calcolato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.

#### Art. 7 – Prestazioni parziali

**Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento delle specifiche attività svolte, incrementano la quota del fondo per funzioni tecniche (20%) destinata alla formazione e ai progetti di innovazione e informatizzazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113 comma 3 del Codice, senza che ciò comporti una maggiorazione dei compensi stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura.**

<sup>25</sup> Ex art.113, comma 5, del d.lgs.n.50/2016 secondo cui "Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."

La quantificazione delle quote di cui al comma 1 è determinata con provvedimento del Dirigente, nel quale il valore di tali quote deve essere correlato a quanto previsto nella scheda di cui all'articolo 3, comma 3.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ai fini dell'intervento da realizzare non siano necessarie tutte le attività previste nel presente regolamento, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a tali figure, ove impegnate, vanno a costituire economie di Bilancio.

**In relazione a procedure affidate tramite adesione a convenzioni o accordi quadro di centrali di committenza, non incrementano il fondo, ed in ogni caso non sono oggetto di ripartizione, le quote concernenti:**

- la verifica progettuale,
- la predisposizione degli atti di gara,
- il 50% delle quote spettanti al RUP e ai suoi collaboratori per le funzioni tecniche incentivabili da esperire sino alla stipula.



## Art. 8 – Perizie di variante<sup>26</sup>

Le varianti conformi all'articolo 106, comma 1, del Codice contribuiscono a rideterminare il fondo, sempre che comportino beni, servizi o lavori ulteriori e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Le conseguenti maggiorazioni dell'incentivo sono calcolate sull'importo della variante solo se eccedente l'importo a base di gara<sup>27</sup> (essendo l'incentivo già calcolato su quell'importo in origine). Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ed è liquidato sulla base di quanto effettivamente eseguito.

Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'articolo 106 del Codice.

Analogamente non danno diritto all'integrazione del fondo ed a relativa ripartizione le proroghe contrattuali, le modifiche contrattuali consistenti nell'attivazione di opzioni temporali, quali quelle di rinnovo o estensione<sup>28</sup>.


<sup>26</sup> Per la riconoscibilità di incentivo per le perizie di variante anche regolamento ITACA. Cfr. anche Corte dei conti Puglia n. 162/2018/PAR per la quale l'incentivo viene ammesso, a certe condizioni, anche in riferimento a varianti contrattuali di lavori, forniture e servizi di appalti comunque affidati mediante gara o procedure competitive: "La lettura congiunta degli artt. 106 e 113 del d.lgs. 50/2016 consente di concludere nel senso della non incompatibilità tra le due disposizioni. È vero, infatti, che la legge-delega per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici (l. 28/1/2016, n. 11) ha previsto che "al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione" (art. 1, comma rr). Tale circostanza non sembra, tuttavia, ostativa in senso assoluto al riconoscimento degli incentivi nel caso di modifiche contrattuali. L'analisi delle norme succedutesi nel tempo (art. 18 della l. n. 109/1994; art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163/2006, poi confluito nell'art. 93, commi 7-bis e ss. del medesimo decreto legislativo per effetto delle innovazioni di cui al d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014; da ultimo art. 113 del d.lgs. 50/2016) restituisce un progressivo mutamento della posizione del legislatore rispetto alla materia degli incentivi nell'ambito degli appalti pubblici: all'originaria volontà di spostare all'interno degli uffici attività di progettazione e capacità professionali di elevato profilo si è infatti affiancata e sostituita quella di accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione (Sezione regionale di controllo per la Toscana, del. n. 186/2017/PAR) In tale contesto, con riferimento al previgente quadro normativo che circoscriveva l'operatività degli incentivi agli appalti di lavori, la Corte dei conti ha ritenuto erogabile l'incentivo "qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall'Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che l'incentivo stesso deve essere correlato all'importo della perizia di variante" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 97/2014/SRCPIE/PAR). In altri termini, se l'incentivo è ispirato a una logica di premialità dell'efficienza non sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni supplementari".

<sup>27</sup> Così sempre Corte dei conti Puglia n. 162/2018/PAR: "In tali evenienze l'incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara, alla stregua di un esito interpretativo che sembra trovare conferma nel recente regolamento incentivi approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 26 luglio u.s. (art. 9, comma 10: <Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo>")

<sup>28</sup> La disposizione non è prevista in norme di legge e non corrisponde a statuizione specifica di pronunce o deliberazioni note di organi di controllo, ma risulta prudenzialmente in linea con i principi che regolano la materia, così evitando che una mera proroga precaria possa dar luogo a corresponsione dell'incentivo.

## Capo III - Termini delle attività, criteri e modalità di riduzione del fondo ed erogazione dell'incentivo



### Art. 9 – Termini per lo svolgimento delle attività

L'atto di conferimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 3 indica i termini entro i quali devono essere eseguite le attività destinarie dell'incentivo di cui al comma 2 dell'articolo 113 del Codice da parte dei dipendenti. I termini per la direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture; i termini per il collaudo o la certificazione di conformità coincidono con quelli previsti dalla normativa. 


Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

**Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.**

Nel rispetto delle disposizioni operative vigenti nell'Ente, anche relative alle dotazioni informatiche, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati, facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto alcun indennizzo o rimborso. 15

L'incentivo per le funzioni tecniche è cumulabile con le altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, salvo la correlazione eventualmente stabilita in sede di contrattazione decentrata.   


### Art. 10 – Modalità e criteri di riduzione del fondo a fronte di incrementi dei tempi o dei costi<sup>29</sup>

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. 

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del

<sup>29</sup> Disposizione introdotta in analogia con regolamento Anci, ed in linea con la Corte dei conti Piemonte (parere 09.12.2018 n. 135) che ha sottolineato che il comma 3, articolo 113, del Dlgs 50/2016 obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a stabilire «i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie commesse alla singola opera o lavoro» nel caso di «eventuali incrementi dei tempi o dei costi». Per i giudici si tratta di una condizione che collega necessariamente l'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi e ai tempi prestabiliti (Corte dei conti sezione autonomie deliberazione 26.04.2018 n. 6 e Corte dei conti Veneto parere 09.04.2019 n. 72).

procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

16

Nel caso di cui sopra, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art.2, comma 5, del presente regolamento, incrementano la quota del 20 % del fondo.

#### Art. 11 – Corresponsione dell'incentivo

La liquidazione della quota parte del fondo per incentivo al personale, effettuata con riferimento agli importi delle prestazioni e dei lavori effettivamente eseguiti, al lordo dell'eventuale ribasso, è fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, dal dirigente della struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono attestate le specifiche attività svolte, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi, al rispetto o meno dei tempi previsti nell'atto di assegnazione degli incarichi, al rispetto delle disposizioni normative anche in ordine al monitoraggio degli investimenti, e la corrispondente proposta di liquidazione. Il RUP è tenuto a predisporre la suddetta relazione con diligenza, correttezza e tempestività, inserendo tutti i conteggi necessari alla ripartizione e liquidazione dell'incentivo. In difetto, il dirigente potrà applicare una riduzione della quota di



spettanza complessiva del RUP. La relazione deve indicare anche le misure organizzative adottate per l'esecuzione del contratto e l'accesso ai cantieri dei lavori pubblici.

La relazione di cui al comma 1, oltre ai dati specificati, deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi o inadempimenti, proponendo motivatamente, in tali casi, la riduzione dell'incentivo o l'esclusione dallo stesso.

La liquidazione dell'incentivo è commisurata all'effettiva partecipazione dei dipendenti alle varie attività e funzioni di cui all'articolo 113 del Codice e tiene conto degli incarichi affidati all'esterno dell'ente.

La liquidazione delle quote parti di incentivo, calcolate rispetto al fondo al lordo di eventuali ribassi, riferite alle fasi di programmazione, verifica dei progetti e predisposizione e di controllo delle procedure di gara, è effettuata successivamente all'aggiudicazione o, nel caso di adesione a strumenti di centrali di committenza, all'affidamento, per i seguenti lavoratori:

- personale incaricato alla programmazione della spesa per investimenti;
- personale incaricato della verifica preventiva dei progetti<sup>30</sup>;
- personale incaricato della predisposizione, controllo delle procedure di gara;
- responsabile unico del procedimento, limitatamente alla quota allo stesso spettante sino alla aggiudicazione;
- collaboratori dei soggetti indicati nei punti precedenti.

La liquidazione delle quote parti di incentivo, rapportate al fondo e calcolate al lordo di eventuali ribassi, riferite alle fasi di esecuzione e collaudo o verifica di conformità di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per i lavori o della verifica di conformità per i servizi e forniture, per i seguenti lavoratori:

- incaricati dell'ufficio di direzione lavori o della direzione dell'esecuzione di servizi e forniture;
- incaricati del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione per i lavori o della verifica di conformità per servizi e forniture;
- responsabile unico del procedimento, per la restante quota allo stesso spettante;
- collaboratori dei soggetti indicati nei punti precedenti.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

Copia delle determinazioni di impegno e di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono trasmesse a cura del dirigente competente per materia al servizio competente alla gestione del trattamento economico delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva.

Al fine di applicare l'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per il quale gli incentivi lordi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nel corso di un anno solare, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo:

- per trattamento economico complessivo annuo lordo deve intendersi la somma del trattamento spettante al dipendente per le varie voci stipendiali allo stesso riconosciute;

<sup>30</sup> Trattasi delle attività di cui all'articolo 26 del codice.

- la verifica del rispetto del limite avviene in occasione dell'effettiva erogazione a seguito dei provvedimenti liquidativi adottati dal dirigente competente, avendo nel corso dell'anno quale indicazione di riferimento il trattamento economico complessivo in godimento, salvo conguaglio ed eventuale recupero;
- ciascun dipendente interessato dovrà trasmettere al servizio risorse umane, entro 15 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, e comunque entro il 30 novembre, specifica autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alle somme lorde dallo stesso incassate a titolo di incentivi da parte di altre amministrazioni, ai fini del rispetto del limite. Il dipendente dovrà indicare nella predetta dichiarazione a quale gruppo di lavoro appartiene, ai sensi dell'art.3 del presente regolamento, per il successivo inoltro della stessa al dirigente competente da parte del servizio risorse umane al fine di consentire la verifica del rispetto del limite all'atto dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione.

Nella determinazione del trattamento economico complessivo annuo non si tiene conto degli incentivi tecnici pagati dal Comune.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, sulla base della disciplina contenuta nel presente regolamento, siano state o vengano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere, anche in modo rateizzato, sulle successive mensilità di retribuzione.

## Capo IV - Norme finali

### Articolo 12 – Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti o di organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società nelle quali abbia delle partecipazioni.

Il dipendente si astiene in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice di Comportamento dell'Ente ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il dipendente comunica, con congruo termine di preavviso, al dirigente del servizio di appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragioni, di astensione.

### Articolo 13 – Norme finali, entrata in vigore, disciplina transitoria

Il presente Regolamento, nel rispetto della disciplina sulla contrattazione decentrata integrativa, trova applicazione per le attività connesse alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice relative a opere, lavori, servizi o forniture affidate e poste in essere successivamente al 19 aprile 2016<sup>31</sup> - data di entrata in vigore del d.lgs.50/2016 - a condizione che

<sup>31</sup> Cfr. Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 08.05.2019 n. 163:

"1) il regolamento può disciplinare con effetto retroattivo la distribuzione di incentivi tecnici accantonati nel regime normativo antecedente il D.lgs. 50/2016 perché la retrodatazione degli effetti è consentita dall'art. 216, 1° e 3° comma, D.lgs. 50/2016; 2) il regolamento potrà disciplinare le suddette situazioni pregresse nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva; 3) è escluso, di conseguenza, che il

gli incentivi di cui al presente regolamento siano stati accantonati nel medesimo quadro economico o capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Il presente regolamento potrà disciplinare le suddette situazioni pregresse nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva.

E' escluso, di conseguenza, che il regolamento suddetto possa attualmente applicarsi ad accantonamenti non conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile.<sup>32</sup>

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai dipendenti costituenti effettivamente il gruppo di lavoro ai fini della formazione del proprio curriculum professionale<sup>33</sup>.

Il segretario generale coordina un gruppo di lavoro per il monitoraggio di attuazione del presente regolamento e può promuovere un'equa ripartizione degli incarichi ovvero modifiche e/o integrazioni al presente per adeguarlo a modifiche normative ovvero a nuovi assetti organizzativi dell'Ente secondo la vigente disciplina di confronto con le parti sindacali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme in materia.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme dell'Ente in contrasto con il suo contenuto.

---

*regolamento suddetto possa attualmente disciplinare la distribuzione di risorse accantonate secondo criteri non conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile".*

<sup>32</sup> In merito alla possibile retroattività del presente regolamento la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 6/10/2021 con parere n.16/SEZAUT/2021/QMIG ha affermato che "enuncia il seguente principio di diritto: «ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente *ratione temporis* (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato *ex post*, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.".

<sup>33</sup> Norma analoga a regolamento ITACA.

(TABELLA 1): Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale 100%
Responsabile della programmazione	3				3
Responsabile del procedimento		10	10	10	30
Verificatore progettazione		2			2
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				25	25
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				5	5
Collaboratori tecnici ***		2	6	2	10
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	2	3	15	5	25
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

\*\*\* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2): Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale /100%
Responsabile della programmazione	3			3
Responsabile del procedimento		20	15	35
Direttore dell'esecuzione			20	20
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			5	5
Collaboratori tecnici **	3	10	5	18
Collaboratori giuridico-amministrativi **	4	10	5	19
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

\*\* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.






(TABELLA 3): Ripartizione del fondo Incarichi svolti da dipendenti dell'Ente all'interno della Centrale Unica di Committenza\*\*

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale 100%
Controllo atti di gara		30%		30%
Attività connesse alla pubblicizzazione della gara		10%		30%
Espletamento della procedura di gara		30%		30%
Attività di supporto:				
a) Verbalizzazione gara;		7,5%		7,5%
b) Assistenza AVC Pass Simog		7,5%		7,5%
c) Ufficio Protocollo		7,5%		7,5%
d) Ufficio Ragioneria		7,5%		7,5%
<b>Totale</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>

Art.113, comma 5, del d.lgs. 50/2016 " Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. "

\*\*Le percentuali di cui alla tabella sopra riportata si calcolano, pertanto, sul quarto (25%) dell'ottanta per cento del 2% ovvero nella minor misura fissata nei regolamenti dei singoli Enti aderenti alla CUC che bandiscono la gara ovvero secondo quanto previsto nell'accordo associativo in mancanza di tale disciplina nei singoli regolamenti.